



Prefettura di Forlì - Cesena
Ufficio Territoriale del Governo
Area Ordine e Sicurezza Pubblica

Pagina 1 / 2

RINNOVO ISCRIZIONE WHITE LIST PROVINCIALI

n 423/2019/F 172/Area I/AM - Proc 902/2019

IDROTERMICA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA
info@pec idrotermicacoop it

- VISTA** l'istanza di rinnovo di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, di cui alla legge 6 novembre 2012, n 190 e al D P C M 18 aprile 2013, presentata da IDROTERMICA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA, VIA BARTOLOMEO VANZETTI, 1 con sede in FORLÌ (FC), P IVA 00336810403 e ricevuta in data 07/06/2019,
- RILEVATO** che la richiesta in argomento riguarda l'attività di
VI Fornitura di ferro lavorato
- CONSIDERATO** che, sulla base degli accertamenti all'uopo esperiti nel rispetto delle previsioni di cui agli artt 67, 84 comma 4 e 91 D Lgs 159/2011, non sono emersi né elementi relativi ad una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, né circostanze tali da suffragare ipotesi di eventuali tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società in argomento,
- RITENUTO** pertanto di dover procedere all'iscrizione della società innanzi richiamata nell'elenco delle cd White List della provincia di Forlì-Cesena,
- VISTO** il D Lgs nr 159/2011 e ss mm ,
- VISTA** la L nr 241/90 e ss mm ,

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott Franco Zimmutti Tel 0543/719451



Prefettura di Forlì-Cesena — Ufficio territoriale del Governo
Area Ordine e Sicurezza Pubblica
Ufficio Antimafia

Pagina 2 / 2

DECRETA

La **IDROTERMICA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA** partita iva **00336810403** con sede legale in **FORLÌ (FC)** e iscritta negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, relativamente ai settori richiesti ed in premessa specificati

L'iscrizione nella White List provinciale, fatte salve le ipotesi di cui all'art 5, c 3 del D P C M 18/04/2013, e valida per la durata di un anno dalla data di adozione e pubblicazione del presente provvedimento. La stessa azienda peraltro verrà altresì cancellata laddove non pervenga idonea istanza di rinnovo entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza ai sensi dell'articolo suddetto.

E fatto obbligo, in ogni caso, di segnalare, entro 30 (trenta) giorni eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto. L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati, dovrà comunicare, oltre alle modifiche di cui sopra, anche le partecipazioni rilevanti indicate all'art 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n 58. Il termine di trenta giorni previsto per la comunicazione di quanto sopra, decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche. La mancata comunicazione delle suddette variazioni, comporta l'immediata cancellazione dagli elenchi ed, in tal caso, potrebbe altresì configurarsi la violazione dell'art 86, comma 3 del D Lgs 159/2011, cui consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20 000 a € 60 000.

Qualora dalle verifiche attivate in seguito alle intervenute variazioni, siano riscontrate situazioni di controindicazione ai fini antimafia, si procederà alla relativa cancellazione della società dagli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Ai sensi dell'art 1, comma 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n 190 l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c d white list), tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

IL VICEPREFETTO
(Truppi)